

REGOLAMENTO (CE) N. 2579/2000 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce per il 2000 le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici.
- (2) Il regolamento (CE) n. 65/98 ⁽³⁾ ha affidato alla Commissione il mandato di negoziare, nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT), la revisione delle statistiche sulle catture e di adeguare di conseguenza i contingenti comunitari per il 1998.
- (3) Nella riunione annuale del novembre 1998, l'ICCAT ha adottato una revisione delle statistiche sulle catture del 1993 e del 1994, che costituiscono la base di riferimento per i limiti di cattura del 1998.
- (4) Nella riunione annuale del novembre 1999, l'ICCAT ha adottato il principio che la Comunità, sulla base dei dati riveduti, ha effettuato catture inferiori di 2 581 tonnellate al limite fissato.

(5) Di fronte a questa situazione eccezionale e dato che quest'eccedenza comunitaria deriva dallo scarso sfruttamento, da parte di taluni Stati membri, delle possibilità di pesca per il 1998 fissate dall'ICCAT, è necessario che la ripartizione dell'eccedenza di 2 581 tonnellate sia effettuata in base al contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla formazione dell'eccedenza comunitaria del 1998 e senza che ciò implichi una modifica del criterio di ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 49/1999 ⁽⁴⁾ per l'assegnazione annua del TAC.

(6) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2742/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La rubrica riguardante il tonno rosso di cui all'allegato del presente regolamento sostituisce la rubrica corrispondente dell'allegato I F del regolamento (CE) n. 2742/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GLAVANY

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1902/2000 della Commissione (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 50).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 65/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il totale ammissibile di catture per il 1998, la relativa distribuzione sotto forma di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi stock (GU L 12 del 19.1.1998, pag. 145).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 49/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il totale ammissibile di catture per il 1999, la loro ripartizione sotto forma di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi stock (GU L 13 del 18.1.1999, pag. 54).